



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SANDRO PERTINI"

DIREZIONE: VIA MONTEVIDEO 11 – 10134 TORINO

TEL. 011 01120550 e-mail TOIC881004@istruzione.it

Cod. scuola TOIC881004 C.F. 97733070011

CODICE INTERNO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEI FENOMENI DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

deliberato dal Collegio dei docenti in data 27/11/2025, delibera n. 4
adottato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 111 del 10/12/2025

Il Consiglio d'Istituto

- VISTA** la legge 29 maggio 2017, n. 71 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo”, come modificata dall’art. 1 della legge 17 maggio 2024, n. 70 “Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo” (nel seguito, Legge);
- VISTE** le Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo emanate con decreto del Ministro dell’istruzione n.18 del 13 gennaio 2021 ai sensi dell’art. 4, c.1 della legge 29 maggio 2017, n.71;
- VISTO** l’art. 4, c.2-bis della legge 29 maggio 2017, n. 71, ai sensi del quale ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia e in conformità alle linee di orientamento di cui al comma 1, adotta un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo;
- VISTA** la delibera n. 31 del Collegio dei docenti del 10 dicembre 2024;

ADOTTA

il Codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.

Art. 1

Scopo e campo di applicazione

Questo codice di autoregolamentazione per la prevenzione e la lotta al bullismo ed al cyberbullismo rappresenta per i docenti uno strumento contenente informazioni sui comportamenti da tenere e le procedure da attivare in presenza di eventi che possano rientrare nei fenomeni di bullismo e cyberbullismo come definiti dall’art. 1 della Legge 29 maggio 2017, n.71 (nel seguito, Legge), come novellata dalla Legge 17 maggio 2024, n. 70. Per

realizzare un'efficace attività preventiva ed evitare l'insorgere di problematiche più gravi, è essenziale che ciascun docente abbia piena consapevolezza delle caratteristiche di questi fenomeni, sappia riconoscere i campanelli di allarme ed attivarsi in modo coerente.

Art. 2 Definizioni

La definizione di «cyberbullismo» ai sensi dell'art. 1, c.2 della Legge 71/2017 è la seguente:

“Per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.”.

Il cyberbullismo è un fenomeno molto grave perché in pochissimo tempo le vittime possono vedere la propria reputazione danneggiata in una comunità molto ampia, anche perché i contenuti, una volta pubblicati, possono riapparire a più riprese in luoghi diversi. Lo stesso contenuto offensivo divulgato da un bullo può essere diffuso a cascata tra i riceventi, eventualmente anche non implicati nella relazione bullo-vittima. Una vasta platea di spettatori potrà comunque amplificare l'effetto dell'aggressione, con risultati devastanti per la vittima.

Nel cyberbullismo ciò che rende forti è anche la competenza informatica del bullo, e nel cyberbullo vi è una riduzione di empatia in quanto l'aggressore non vede le reazioni della vittima.

Anche il “sexting” e il “porn revenge” fanno parte del fenomeno del cyberbullismo.

La definizione di «bullismo» ai sensi dell'art. 1, c.1-bis della Legge 71/2017 è la seguente:

“Il “bullismo” include aggressioni o molestie reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni.”

Risulta quindi fondamentale distinguere i veri e propri atti di bullismo da “giochi di cattivo gusto” o particolarmente aggressivi che però non hanno l'intento di “fare del male”.

Un atto di bullismo, per ritenersi tale, deve essere caratterizzato simultaneamente da:

- Prepotenze fisiche e/o verbali
- Reiterazione nel tempo
- Intenzionalità
- Squilibrio di potere tra bullo e vittima

Art. 2bis

Le condotte specifiche di bullismo

Psicologia e giurisprudenza distinguono normalmente sei condotte di bullismo:

- il bullismo fisico
- il bullismo verbale
- il bullismo relazionale
- il bullismo sessuale
- il bullismo discriminatorio

Il bullismo fisico indica qualsiasi tipo di aggressione fisica compiuta da una o più persone nei confronti di un altro individuo.

Il contatto fisico che intercorre tra bullo e vittima può manifestarsi sotto forma di spinte, strattonamenti, schiaffi, pugni, calci o sputi.

Il bullismo fisico si estende alla distruzione o danneggiamento o furto del materiale scolastico del bullizzato o di altri suoi effetti personali.

L'aggressore è solitamente dotato di forza fisica. È difficile difendersi o fuggire dal bullo.

La vittima si trova in uno stato di impotenza e di sottomissione.

La condotta di bullismo fisico potrebbe integrare i reati di percosse, lesione personale, rissa, violenza privata, atti persecutori, omicidio preterintenzionale, omicidio, danneggiamento, furto.

Lo sputo, invece, integra l'illecito civile di ingiuria.

Il bullismo verbale è una forma di aggressione compiuta per mezzo delle parole.

Si manifesta attraverso insulti, minacce o derisioni.

L'utilizzo di parole umilianti e dispregiative nei confronti della vittima ha l'intento di spaventare la vittima o di sminuire e ledere la sua dignità.

La condotta di bullismo verbale potrebbe integrare i reati di minaccia, atti persecutori, diffamazione, bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti, istigazione a delinquere, istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia e istigazione a disobbedire alle leggi. Potrebbe integrare, altresì, l'illecito civile di ingiuria.

Quantunque il bullismo fisico e il bullismo verbale rappresentino due manifestazioni di aggressione con caratteristiche distintive, spesso coesistono nelle dinamiche del comportamento intimidatorio.

Il bullismo relazionale o bullismo ostracizzante consiste nel volere isolare la vittima o escluderla da un gruppo. Viene realizzato attraverso il cosiddetto "linguaggio del corpo ostile",

la cosiddetta "violenza psicologia del silenzio", l'umiliazione, la calunnia e la diffamazione della vittima.

La condotta di bullismo relazionale potrebbe integrare i reati di calunnia, simulazione di reato, e diffamazione.

Il bullismo sessuale è una forma di aggressione fisica e verbale a sfondo sessuale capace di offendere o intimidire la vittima.

La condotta di bullismo relazionale potrebbe integrare i reati di divulgazione di materiale pedopornografico, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti e istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia.

La condotta di bullismo sessuale potrebbe integrare il reato di corruzione di minorenni.

Nei casi più estremi questo tipo di bullismo potrebbe sfociare nei reati di violenza sessuale e atti sessuali con minorenni.

Il bullismo discriminatorio è una manifestazione aggressiva dettata da razzismo e xenofobia.

Si sostanzia attraverso aggressioni verbali o relazionali, e talvolta, in casi estremi, anche fisiche.

Preadolescenti e adolescenti vittime di bullismo discriminatorio vengono insultati, minacciati o derisi, emarginati e a volte anche percossi per il loro colore della pelle, per i loro tratti somatici, per il modo in cui vestono o in cui parlano, per il credo religioso.

Il bullismo discriminatorio è causa spesso della “ghettizzazione della vittima”.

La condotta di bullismo discriminatorio potrebbe integrare il reato di istigazione a disobbedire alle leggi.

Nei casi più estremi questo tipo di bullismo sfocia nei reati di istigazione al suicidio e omicidio.

Una species di bullismo discriminatorio è rappresentata dal bullismo omotransfobico. Consiste in azioni deliberate da parte del bullo volte a denigrare ed emarginare la vittima per il suo reale o presunto orientamento sessuale o per la sua identità di genere o espressione di genere.

I relativi risarcimenti patrimoniali dei danni patiti dalla vittima in caso di condanna dell'imputato potrebbero essere già liquidati dal giudice penale se vi è stata costituzione di parte civile della vittima e se le prove acquisite consentono la liquidazione. Se le prove acquisite non consentono la liquidazione, il giudice penale pronuncia condanna generica e rimette le parti davanti al giudice civile.

Se la vittima, invece, non si è costituita parte civile nel processo penale e viene dichiarata danneggiata dal giudice penale, potrà ottenere il risarcimento economico soltanto dal giudice civile attraverso una nuova causa.

La condotta del bullo espone, dunque, i genitori e gli esercenti la potestà genitoriale sullo stesso a risarcire tanto i danni patrimoniali quanto i danni non patrimoniali subiti dalla vittima. Tra i danni non patrimoniali risarcibili, si rammenta il danno biologico e il danno morale patiti dalla vittima: il primo concerne il danno alla salute e quindi la lesione all'integrità psico-fisica; il secondo riguarda l'ingiusto turbamento dello stato d'animo del danneggiato in conseguenza dell'illecito.

Art. 2ter

Le condotte specifiche di cyberbullismo

Il cyberbullismo, a sua volta, è integrato dalle seguenti sette diverse condotte:

- flaming
- harassment
- cyberstalking
- denigration

- impersonation
- outing and trichery
- exclusion

Il flaming o lite furibonda consiste nell'offesa, insulto o provocazione di una persona in un social o in un forum. La caratteristica del flaming è, dunque, la consumazione degli atti di ostracismo in ambienti digitali frequentati da diversi internauti. Detta caratteristica differenzia il flaming dall'harassment.

La condotta potrebbe integrare i reati di diffamazione e molestia o disturbo alle persone.

L'harassment o molestia consiste nell'invio ad una persona, ripetuto nel tempo e attraverso la rete in rapporto one-to-one, di messaggi insultanti e volgari.

La condotta potrebbe integrare l'illecito civile di ingiuria oltre i reati di molestia o disturbo alle persone e atti persecutori.

Il cyberstalking o molestia informatica consiste in un comportamento in rete offensivo e molesto particolarmente insistente e intimidatorio tale da cagionare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per

l'incolumità propria o dei propri cari ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La condotta integra il reato di atti persecutori. La medesima condotta potrebbe integrare i reati di diffamazione, istigazione al suicidio, omicidio, violenza privata, minaccia, atti persecutori, e molestia o disturbo alle persone.

La denigration o denigrazione consiste nell'attività offensiva intenzionale di danneggiare la reputazione e la rete amicale di una persona, attraverso la pubblicazione sui social di notizie anche false.

La condotta potrebbe integrare i reati di diffamazione, interferenze illecite nella vita privata, divulgazione di materiale pedopornografico, e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.

Inoltre i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale del bullo potrebbero essere convenuti dinanzi al giudice civile per abuso dell'immagine altrui.

L'impersonation o personificazione consiste nella violazione di un account e nell'accesso abusivo a programmi e contenuti appartenenti alla persona intestataria dello stesso account.

La condotta potrebbe integrare i reati di sostituzione di persona, accesso abusivo a un sistema informatico o telematico, detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza e frode informatica.

L'outing and trichery o rivelazione e inganno consiste nel tradimento da parte del bullo della fiducia che la vittima riponeva nello stesso, avendo questi propalato attraverso la rete informazioni, confidenze, documenti o file riservati.

La condotta potrebbe integrare i reati di diffamazione, interferenze illecite nella vita privata, e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.

Inoltre il bullo potrebbe essere soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 a € 50.000 a causa della detenzione, messa in circolazione e commercio, anche clandestino, di scritti, disegni e immagini osceni appartenenti alla vittima.

L'exclusion o esclusione consiste nell'espulsione intenzionale della vittima ad opera del bullo

da un gruppo presente in rete, chat, post, game interattivo o da altri ambienti protetti da password.

Art. 3
Soggetti

Con riferimento ai soggetti coinvolti in fenomeni di bullismo o di cyberbullismo, è possibile quindi identificare delle azioni o delle situazioni sintomatiche, alle quali i docenti devono prestare la massima attenzione:

SOGGETTI COINVOLTI	COSA HA SUBITO O COSA HA FATTO
VITTIMA	● È stato preso in giro, umiliato, isolato, picchiato, aggredito fisicamente e/o verbalmente, ridicolizzato. ● Ha subito furti o danneggiamenti di oggetti personali; oggetti personali sono stati nascosti o sparsi in giro. ● E' stato ripreso/fotografato/registrato con telefonini o altri device a sua insaputa o comunque contro la sua volontà ,indipendentemente dalla diffusione di tali riprese/fotografie/registrazioni su social o dal loro inoltro ad altri device ed indipendentemente dal fatto siano ravvisabili nei video/foto/registrazioni atti fisici o verbali denigratori. ● E' stato escluso da gruppi on line. ● Ha subito il furto di credenziali o di un proprio account. ● Ha subito insulti, prese in giro, minacce, aggressioni verbali tramite messaggi di testo, email. ● E' stato intimidito da telefonate mute.

BULLO	● Ha preso in giro, minacciato, intimidito, picchiato, diffuso notizie non vere, ridicolizzato, isolato, danneggiato e/o si è appropriato senza permesso di oggetti di uno o più compagni. ● Ha fatto riprese video, registrazioni o fotografie di uno o più compagni senza il loro consenso e soprattutto indipendentemente dal fatto abbia direttamente od indirettamente inoltrato tali video, registrazioni o fotografie su social o su altri altri device ed indipendentemente dal fatto siano presenti in
--------------	--

A. 2. PROFILI TIPICI DEI SOGGETTI COINVOLTI

SOGGETTI	CARATTERISTICHE
VITTIMA	Persone generalmente (<u>ma non sempre...</u>) insicure, timide, con bassa autostima e/o con caratteristiche fisiche “diverse da quelle della maggioranza dei coetanei” o comunque considerate come “difetti”.

DIFENSORI DELLA VITTIMA	Aiutano la vittima sia difendendola dalla prepotenza che consolandola e sostenendola (possiedono un elevato grado di “autoefficacia sociale”)
BULLO	Agisce direttamente o indirettamente comandando i gregari. Ha una personalità spesso violenta, oppositiva, non rispettosa delle regole. Minaccia, danneggia oggetti ed ha un forte bisogno di dominare. Possiede spesso scarse capacità di controllo degli impulsi e una bassa resistenza alle frustrazioni (spesso è spinto da sentimenti di invidia e/o gelosia).
AIUTANTI DEL BULLO	Partecipano all’azione diretta contro la vittima aiutando il bullo nella realizzazione della prepotenza. Subiscono sia il fascino del

	gruppo che del capogruppo e compiono azioni che da soli non avrebbero mai neppure ipotizzato.
SOSTENITORI DEL BULLO	Non partecipano all'azione diretta del bullo ma la sostengono con incitamenti.
SPETTATORI	Mantengono un atteggiamento omissivo che rafforza in modo indiretto l'azione del bullo.

Art. 4

Ruoli e azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo

La Legge definisce il ruolo dei diversi membri della comunità scolastica nella promozione di attività di prevenzione, educative e rieducative. Le prime due sono rivolte a tutti gli alunni, mentre le terze a coloro che risultano coinvolti in episodi di bullismo/cyberbullismo, sia che si trovino in posizione di vittima sia in quella di responsabili di illeciti nell'ambito scolastico.

In particolare:

- Ogni Istituto scolastico individua fra i docenti un referente al bullismo e organizza iniziative di prevenzione, contrasto, formazione avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia, associazioni ecc...
- Tra le azioni di Educazione alla legalità rivolte a studenti vengono inserite azioni formative sull'uso consapevole dei social,
- In un'ottica di alleanza educativa, anche con le istituzioni del territorio, il Dirigente Scolastico, che venga a conoscenza di atti di bullismo/cyberbullismo, informerà tempestivamente le famiglie dei minori coinvolti. Il Patto educativo di corresponsabilità, se necessario, sarà integrato con riferimenti alla tematica e si rapporterà con le modalità che riterrà più opportune con i referenti delle istituzioni di pubblica sicurezza.

Ogni soggetto della comunità scolastica è coinvolto nell'attività di prevenzione. Di seguito è fornita la specificazione delle competenze in capo a ciascuno:

RUOLO	CAMPO DI AZIONE
DIRIGENTE	- Promuove e coordina una politica scolastica anti-bullismo condivisa da tutto il personale della scuola. - Collabora con soggetti esterni per la prevenzione al fenomeno del bullismo e

	cyberbullismo. - Al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 5 della Legge, provvede alla trasmissione dell'informativa ivi prevista ai genitori, anche delegando i coordinatori di classe ovvero il primo collaboratore del Dirigente scolastico, nonché, nei casi più gravi ovvero se si tratti di condotte reiterate e, comunque, quando le iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, alla notificazione alle autorità competenti ai fini dell'eventuale attivazione delle misure rieducative di cui all'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404
DOCENTE	- Si impegna a partecipare alle attività formative in tema di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, anche con riferimento ai corsi di formazione ministeriali sulla piattaforma ELISA - Osserva regolarmente i comportamenti degli alunni, valutando i potenziali campanelli di allarme - Si deve mostrare risoluto nel condannare qualsiasi manifestazione di intolleranza ed agire in modo tempestivo in caso di necessità, portando a conoscenza dell'accaduto il Dirigente scolastico e il primo collaboratore del Dirigente
CONSIGLIO DI CLASSE	- stabilisce strategie di intervento (FRA LE QUALI L'UTILIZZO DEL CIRCLE TIME) al fine di favorire la realizzazione di un clima di benessere per gli alunni della classe, prevenire o reprimere comportamenti prevaricanti ed intolleranti tra pari. - Favorisce la collaborazione ed il dialogo all'interno della classe, tra le famiglie e tra queste e la scuola. - Promuove l'intervento della psicologa con i singoli, con la classe, con i genitori.
APPARTENENTI AL PERSONALE ATA	- Contribuiscono a creare un clima sereno attraverso la vigilanza sugli alunni e la partecipazione ad iniziative attivate dalla scuola dirette a prevenire il fenomeno. - Segnalano ai docenti eventuali situazioni ritenute riconducibili al fenomeno.
ALUNNI	- Partecipano attivamente ai progetti di prevenzione, educazione e rieducazione. - Durante le lezioni o le attività didattiche e comunque quando sono all'interno dell'edificio scolastico non possono mai usare cellulari, e possono utilizzare la rete internet solo per finalità didattiche, previo consenso del docente.
GENITORI	- Hanno il dovere di mantenere attivo il dialogo con i propri figli cercando di comprenderne i passaggi adolescenziali - Collaborano con la scuola e con i docenti nella prevenzione e lotta al bullismo e cyberbullismo, mantenendo un dialogo attivo con gli stessi e partecipando alle attività progettuali e formative della scuola, formandosi in modo adeguato al fine di saper riconoscere eventuali campanelli di allarme emersi nel contesto familiare - Si impegnano a rispettare il patto educativo di corresponsabilità, con particolare riferimento alle misure di contrasto del bullismo e del cyberbullismo
COLLEGIO DEI DOCENTI	- Promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno. - Prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza, anche digitale, consapevole.
REFERENTE BULLISMO / CYBERBULLISMO	- Si forma sulla specifica tematica. - Informa i colleghi su iniziative formative e fornisce materiali utili. - Elabora il codice anti bullismo/cyberbullismo d'istituto da sottoporre al Collegio dei docenti

LE AZIONI: COSA FARE NEL IN CUI CASO SI VERIFICHI UN CASO DI BULLISMO.

Il docente che assista, oppure venga a conoscenza in altro modo, di un fatto accaduto durante il tempo scuola che potenzialmente può configurare un'ipotesi di bullismo o cyberbullismo, dovrà:

1. Annotare in modo dettagliato nel registro di classe lo svolgimento dei fatti qualora gli stessi siano avvenuti in sua presenza oppure, in caso contrario, accertarsi dell'accaduto cercando di comprendere meglio la dinamica degli eventi, ascoltando testimonianze e dichiarazioni, tutelando al contempo la privacy dei soggetti coinvolti.
2. Qualora dall'analisi dei fatti il docente ravvisi un caso anche solo sospetto di bullismo o cyberbullismo, dovrà avvisare il consiglio di classe e informare tempestivamente il Dirigente Scolastico. A seguito di tale confronto, qualora l'evento venga valutato rientrante in una delle casistiche di bullismo o cyberbullismo, si procederà come segue:
 - Il Dirigente scolastico informa il docente REFERENTE PER IL CONTRASTO AL BULLISMO/CYBERBULLISMO;
 - Se se ne ravvede la necessità, incarica il coordinatore di classe (o altro docente da lui individuato) a svolgere un confronto con gli alunni coinvolti, alla presenza di un altro docente della classe, del Responsabile di plesso, e - se necessario - anche del referente per il contrasto al bullismo.
 - Il coordinatore di classe provvede alla comunicazione e alla richiesta di colloquio con le famiglie degli alunni coinvolti al fine di chiarire la dinamica dei fatti, condividere opzioni di intervento in seno alla scuola e/o ulteriori eventuali forme di intervento esterne all'Istituzione. Al colloquio con la famiglia il Coordinatore partecipa insieme a un altro docente del consiglio di classe, al Responsabile di plesso e, se necessario, al Referente per il contrasto del bullismo.
 - Il coordinatore di classe chiede al Dirigente scolastico la convocazione del consiglio di classe straordinario per stabilire la strategia di primo intervento individuale e, eventualmente, organizzare con i docenti di classe attività di riflessione per il gruppo classe.
3. Il COORDINATORE DI CLASSE avrà cura di comunicare al Dirigente scolastico ogni decisione presa in seno al Consiglio di classe straordinario.
4. Qualora le strategie di primo intervento attuate dalla scuola non avessero esito positivo si procederà, per cercare di risolvere la situazione, ad un secondo colloquio alla presenza del Dirigente scolastico o suo delegato, delle famiglie degli studenti coinvolti, di almeno due docenti del Consiglio di classe e degli stessi alunni.
5. Al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 5 della Legge, il Dirigente scolastico provvede alla trasmissione dell'informativa ivi prevista ai genitori, anche delegando i

coordinatori di classe ovvero il primo collaboratore del Dirigente scolastico, nonché, nei casi più gravi ovvero se si tratti di condotte reiterate e, comunque, quando le iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, alla notificazione alle autorità competenti ai fini dell'eventuale attivazione delle misure rieducative di cui all'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404

Art. 5

Le responsabilità dei genitori

Ai genitori e agli esercenti la potestà genitoriale è contestabile civilmente la culpa in educando per i danni cagionati dal fatto illecito dei minori. Si rammenta che il legislatore attribuisce ai genitori l'onere di impartire ai figli l'educazione necessaria per non recare danni a terzi nella loro vita di relazione (87). Invero il minore, in quanto privo di autonomia patrimoniale (88), non può risarcire il fatto illecito cagionato ad altri (89). I genitori e gli esercenti la potestà genitoriale sono liberati dalla responsabilità civile soltanto se provano in giudizio di non avere potuto impedire il fatto (90).

Art. 6

Le responsabilità del cosiddetto “spettatore passivo”

Sono spettatori passivi o “maggioranza silenziosa”, quei pari che, spesso per paura e timore, non sono in grado di soccorrere e difendere il compagno dalle prepotenze del bullo e dei bulli gregari, sebbene ritengano deprecabili le vili condotte aggressive di cui sono testimoni. Tuttavia è certo che proprio questo gruppo rappresenta lo strumento più incisivo per contrastare le condotte di bullismo e cyberbullismo. Invero la rassegnata accettazione da parte degli spettatori passivi degli atti prevaricatori del bullo in danno di pari, sovente soggetti fragili bisognosi di umana solidarietà, e la contestuale adesione ad una logica di omertà legittimano e perpetuano la iattanza e sicumera del bullo. Al contrario una forte e coraggiosa opposizione all'arroganza del bullo e dei suoi accoliti e l'accoglienza della vittima all'interno di un nuovo gruppo, adombrando la popolarità del bullo, ne decreterebbero la caduta. Stricto jure gli spettatori passivi, normalmente minorenni, non sono obbligati a denunciare l'attore delle condotte di bullismo e cyberbullismo e dei reati loro connessi. Purtuttavia vale il principio che chi non denuncia un reato di cui è a conoscenza è sempre complice.

Art. 6bis

Gli organi scolastici permanenti di presidio

La già citata legge 29 maggio 2017, n. 71, così come modificata da ultimo dalla legge 17 maggio 2024, n. 70, congiuntamente al d.m. 13 gennaio 2021, n. 18, recante “linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo” hanno costituito organi scolastici a presidio permanente contro i due fenomeni in parola. Vengono qui evidenziati il referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo, il team antibullismo e il team per l'emergenza. Il referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo è un organo monocratico introdotto dall'art. 4, c. 3, legge 29 maggio 2017, n. 71, ai sensi del quale ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto al bullismo e cyberbullismo.

Il referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo svolge i seguenti compiti:

- collabora con gli insegnanti della scuola

- fornisce consulenza al personale scolastico tutto
- cura la formazione del personale scolastico tutto
- propone corsi di formazione al Collegio dei docenti
- cura la formazione degli studenti e delle famiglie
- coadiuva il dirigente scolastico nella progettazione delle iniziative ai fini della prevenzione degli episodi di bullismo e di cyberbullismo
- monitora i casi di bullismo e di cyberbullismo
- elabora annualmente dati statistici relativi ai casi di bullismo e di cyberbullismo occorsi a scuola e riferisce in Collegio dei Docenti e in Consiglio d'Istituto
- comunica i dati statistici ai referenti degli uffici scolastici regionali e territoriali per il bullismo e il cyberbullismo
- coadiuva il team antibullismo e il team per l'emergenza
- crea alleanze con i referenti degli uffici scolastici regionali e territoriali per il bullismo e il cyberbullismo
- crea rete con le forze dell'ordine, psicologi, assistenti sociali e pedagogisti
- rende disponibile a studenti, genitori e personale scolastico il facsimile "prima segnalazione di caso di presunto atto di bullismo e/o cyberbullismo"
- partecipazione ai moduli formativi specifici
- cura l'autoformazione continua per il contrasto dei fenomeni di bullismo e di cyberbullismo", avvalendosi anche di attività formative offerte da servizi istituzionali o enti qualificati presenti sul territorio
- cura ed aggiorna il codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.

Il team antibullismo e il team per l'emergenza sono stati previsti dal succitato d.m. 13 gennaio 2021, n. 18, recante "linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo".

Il team antibullismo è costituito:

- dal dirigente scolastico
- referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo (anche uno per ordine di scuola);
- dall'animatore digitale
- dalle FFSS area inclusione
- dallo psicologo dello sportello d'ascolto presso la scuola
- dai docenti collaboratori del D.S.
- dai responsabili di plesso della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado.

Il team antibullismo è coordinato e presieduto dal dirigente scolastico ed è convocato dallo stesso. Si riunisce la prima volta all'inizio di ogni anno scolastico.

Il team antibullismo ha il compito di individuare per singolo anno scolastico le strategie e gli interventi interni di prevenzione contro il bullismo e il cyberbullismo. A tal fine individuerà i più opportuni strumenti per realizzare le opportune iniziative di prevenzione.

Dette forme di prevenzioni sono previste dal d.m. 13 gennaio 2021, n. 18.

Il team per l'emergenza è costituito

- dal dirigente scolastico
- referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo (anche uno per ordine di scuola);

- dall'animatore digitale
- dalle FFSS area inclusione
- dallo psicologo dello sportello d'ascolto presso la scuola
- dai docenti collaboratori del D.S.
- dai responsabili di plesso della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado.

Il team per l'emergenza è coordinato e presieduto dal dirigente scolastico ed è convocato dallo stesso. Si riunisce al verificarsi di episodi conclamati di bullismo e cyberbullismo.

Il team per l'emergenza svolge i seguenti compiti:

- riceve la scheda "prima segnalazione di caso di presunto atto di bullismo e/o cyberbullismo"
- consulta il coordinatore di classe del bullo, del bullo gregario e della vittima
- istruisce il caso, redigendo dettagliando scheda di valutazione
- individua le possibili azioni da intraprendere e le condivide con i coordinatori di classe e i docenti di ciascuna classe
- se necessario, coinvolge le istituzioni e le strutture esterne della rete territoriale, quali:
 - i servizi sanitari territoriali
 - i servizi sociali
 - la Polizia postale
 - i Carabinieri
 - i servizi sociali
- le associazioni di volontariato del territorio presso cui, a seguito di convenzioni già stipulate con la scuola, il bullo potrebbe svolgere percorsi di riabilitazione e riflessione, eventualmente concordati, in luogo delle misure puramente
- in caso di rilevanza penale del comportamento segnala l'evento all'Autorità giudiziaria.

Art. 6 ter

La prevenzione primaria

La prevenzione primaria o universale viene implementata dalla scuola mediante azioni comuni rivolte indistintamente a tutta la popolazione scolastica. La sua finalità è promuovere un clima positivo improntato al rispetto reciproco tra studenti e un senso di comunità e di pacifica convivenza a scuola.

Si ritiene che la migliore strategia per prevenire e contrastare efficacemente il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo consista nell'adozione di una continua politica scolastica integrata in un insieme di azioni, in cui sono attivamente coinvolte le componenti scolastiche adulte, personale scolastico e famiglie, le quali si assumono la responsabilità di entrare in relazione con gli alunni e di fornire informazioni ed aiuto.

Inoltre per captare situazioni di disagio personale la scuola offre costantemente al suo interno il servizio di ascolto psicologico presso il relativo sportello di ascolto e consulenza psicologico. La somministrazione di questionari anonimi esplorativi all'intera popolazione scolastica intende, invece, avere contezza generale del fenomeno. In punti di raccolta fisica – le cosiddette "cassette con il nodo blu" – gli studenti possono riferire per iscritto stati di disagio o denunciare condotte di bullismo e cyberbullismo, anche in forma anonima.

Attraverso la somministrazione agli studenti di elaborati scritti ad hoc, per il tramite dei docenti curricolari del dipartimento di lingua e letteratura italiana, il consiglio di classe potrà avere contezza delle medesime situazioni di disagio personale.

I docenti che notano atteggiamenti o comportamenti che possono deporre a favore di un

disagio o malessere dello studente segnalano, per il tramite del coordinatore di classe, tempestivamente alle famiglie quanto rilevato. Del disagio o malessere dovrà essere edotto l'intero consiglio di classe da parte del docente coordinatore.

Parimenti segnalano senza indugio, secondo le stesse modalità, alle famiglie atteggiamenti o comportamenti dell'allievo ritenuti anticipatori delle più gravi condotte di bullismo e cyberbullismo.

Un'ulteriore forma di prevenzione viene implementata attraverso interventi di tipo educativo, inseriti all'interno della politica scolastica. Di seguito si riportano i principali interventi di natura educativa:

- l'istituzione della "giornata del rispetto" (20 gennaio), quale momento specifico di approfondimento delle tematiche del rispetto degli altri, della sensibilizzazione sui temi della non violenza psicologica e fisica e del contrasto di ogni forma di discriminazione e prevaricazione
- la partecipazione alla "giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo"
- l'incontro con la Polizia postale
- la promozione di incontri dedicati all'argomento, con il contributo esterno di figure professionali come psicologi, pedagogisti; i momenti formativi sono estesi alle famiglie e agli insegnanti
- il potenziamento del percorso didattico di Educazione Civica "Lotta al bullismo e cyberbullismo", per il tramite dei docenti curricolari; l'estensione del percorso didattico di Educazione Civica "Lotta al bullismo e cyberbullismo" a tutte le Classi dove siano manifeste criticità, per il tramite dei docenti curricolari.

Art. 6 quater

La prevenzione secondaria

La prevenzione secondaria o selettiva viene implementata dai consigli di classe mediante azioni rivolte a singoli gruppi-classe in cui si manifestano palesemente dinamiche critiche, ancora non sostanziatesi in atti di bullismo e cyberbullismo. La sua finalità è l'instaurazione di un nuovo clima positivo improntato al rispetto reciproco tra pari e della pacifica convivenza in classe.

Seguono le azioni che il consiglio di classe è tenuto a porre in essere:

- sistemica osservazione dei comportamenti a rischio sia dei potenziali bulli che delle potenziali vittime
- ferma condanna di ogni atto di sopraffazione e di intolleranza
- comunicazione alle famiglie degli studenti del gruppo-classe
- coinvolgimento attivo delle stesse famiglie
- individuazione di semplici regole comportamentali contro potenziali atti di bullismo e cyberbullismo, che tutti gli studenti del gruppo-classe devono osservare
- adozione di tutte le misure che possano prevenire il realizzarsi di condotte tipiche di bullismo o cyberbullismo, a difesa del bullo e della vittima
- potenziamento delle competenze emotive, sociali e relazionali degli studenti del gruppo-classe attraverso percorsi curricolari e di educazione socio-affettiva
- ricorso alle tecniche di role playing e di problem solving e, in genere, al lavoro cooperativo, allo scopo di modificare il clima e migliorare la qualità delle relazioni in classe, riducendo le difficoltà sociali e relazionali e promuovendo nel contempo atteggiamenti prosociali basati sul sostegno reciproco e sulla solidarietà
- avvio di programmi di peer-education
- partecipazione ad incontri dedicati all'argomento, con il contributo esterno di figure professionali come psicologi, pedagogisti, personale del "nucleo di prossimità" della Città di Torino;

- partecipazione delle famiglie ad incontri dedicati all'argomento, con il contributo esterno di figure professionali come psicologi, pedagogisti, personale del "nucleo di prossimità" della Città di Torino;
- riflessioni in classe, sollecitate anche tramite la proiezione di filmati;
- partecipazione alla "giornata del rispetto"
- partecipazione ad attività extracurricolari proposte dalla scuola per favorire la socialità e la cittadinanza attiva
- monitoraggio continuo.

Il coordinatore di classe riferisce per iscritto al referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo.

Art. 6 quinquies

La prevenzione terziaria

La prevenzione terziaria o indicata viene implementata dal consiglio di classe mediante azioni rivolte a singoli alunni i cui atteggiamenti e comportamenti sono ritenuti dai docenti del consiglio di classe medesimo capaci, in potenza e a breve, di integrare condotte tipiche di bullismo e cyberbullismo. La sua finalità è il cosiddetto "recupero anticipato dello studente". Seguono le azioni che il consiglio di classe è tenuto a porre in essere:

- sistemica osservazione dei comportamenti a rischio sia del potenziale bullo che della potenziale vittima
- ferma condanna di ogni atto di potenziale sopraffazione e intolleranza commesso dal potenziale bullo
- comunicazione alla famiglia del potenziale bullo
- comunicazione alla famiglia della potenziale vittima
- comunicazione al dirigente scolastico
- comunicazione al referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo
- comunicazione allo psicologo della scuola
- individuazione di semplici regole comportamentali contro potenziali atti di bullismo e cyberbullismo, che lo studente deve osservare
- adozione di tutte le misure che possano prevenire il realizzarsi di condotte tipiche di bullismo o cyberbullismo, a difesa del bullo e della vittima
- potenziamento delle competenze emotive, sociali e relazionali del potenziale bullo attraverso percorsi curriculari e di educazione socio-affettiva
- avvio di programmi di peer-education
- partecipazione ad incontri dedicati all'argomento
- partecipazione della famiglia del potenziale bullo ad incontri dedicati all'argomento
- partecipazione della famiglia della potenziale vittima ad incontri dedicati all'argomento
- riflessioni in classe, sollecitate anche tramite la proiezione di filmati
- partecipazione alla "giornata del rispetto"

- partecipazione ad attività extracurricolari proposte dalla scuola per favorire la socialità e la cittadinanza attiva
- monitoraggio continuo

Il coordinatore di classe riferisce al referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo.

Art. 7 Monitoraggio annuale

1. I coordinatori di classe per la scuola secondaria di primo grado e di classe per la scuola primaria provvedono in sede di scrutinio a compilare il questionario di monitoraggio annuale, predisposto dal referente per il contrasto al bullismo/cyberbullismo.
2. I dati così raccolti sono sottoposti al tavolo paritetico di cui all'art. 8.

Art. 8

Istituzione del tavolo paritetico

1. Il team antibullismo assume le competenze del tavolo permanente di monitoraggio di cui all'art. 4, c.2-bis della Legge.
2. Ai fini della verifica del monitoraggio sui fenomeni di bullismo e cyber-bullismo all'interno dell'Istituto, esso si riunisce in una seduta a porte chiuse almeno una volta l'anno ed esamina i risultati dei monitoraggi di cui all'art. 7.
3. Quando si riunisce nella composizione del tavolo permanente di monitoraggio del bullismo e del cyber-bullismo, esso può essere integrato, previa disponibilità dei soggetti esterni, da esperti del settore appartenenti alle forze dell'ordine ovvero in possesso di specifiche competenze psico-pedagogiche.
4. Esso si riunisce inoltre nella composizione del tavolo permanente di monitoraggio del bullismo e del cyber-bullismo qualora si verificano episodi di particolare gravità all'interno della comunità scolastica, anche al fine di proporre aggiornamenti alle strategie di intervento per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyber-bullismo.
5. Dall'istituzione del tavolo paritetico non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dell'istituzione scolastica.

Art. 9

Le tutele penalistiche a favore delle vittime di bullismo e cyberbullismo

Sovente la singola condotta di bullismo e cyberbullismo è penalmente rilevante, potendo integrare una o più condotte offensive di beni della vita previste dal vigente codice penale e dalla legislazione penale speciale.

Se la singola condotta di bullismo e cyberbullismo viola diverse disposizioni di legge ovvero importa più violazioni della medesima disposizione di legge rimane integrato il cosiddetto "concorso formale di reato", ai sensi del quale il bullo è punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata fino al triplo. In tal caso la singola condotta

di bullismo e cyberbullismo è penalmente pluririlevante, potendo integrare diversi reati. Si riportano le ipotesi di reato che le condotte di bullismo e cyberbullismo potrebbero integrare:

- diffamazione, ex art. 595 c.p.
- calunnia, ex art. 368 c.p.
- simulazione di reato, ex art. 367 c.p.
- minaccia, ex art. 612 c.p.
- atti persecutori, ex art. 612-bis c.p.
- molestia o disturbo alle persone, ex art. 660 c.p.
- diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, ex art. 612-ter c.p.
- interferenze illecite nella vita privata, ex art. 615-bis c.p.
- divulgazione materiale pedopornografico, ex art. 600-ter c.p.
- percosse, ex art. 581 c.p.
- lesione personale, ex art. 582 c.p.
- rissa, ex art. 588 c.p.
- istigazione a delinquere, ex art. 414 c.p.
- istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia, ex art. 414-bis c.p.
- istigazione a disobbedire alle leggi, ex art. 415 c.p.
- violenza privata, ex art. 610 c.p.
- violenza sessuale, ex art. 609-bis c.p.
- atti sessuali con minorenne, ex art. 609-quater c.p.
- corruzione di minorenne, ex art. 609-quinquies c.p.
- sostituzione di persona, ex art. 494 c.p.
- accesso abusivo a un sistema informatico o telematico, ex art. 615-ter c.p.
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, ex art. 615-quater c.p.
- violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza, ex art. 616 c.p.
- frode informatica, ex art. 40-ter c.p.
- furto, ex art. 624 c.p.
- danneggiamento, ex art. 635 c.p.
- istigazione al suicidio, ex art. 580 c.p.
- omicidio preterintenzionale, ex art. 584 c.p.
- omicidio, ex art. 575 c.p.

Il reato di ingiuria, previsto dall'art. 594 c.p., è stato abrogato e depenalizzato dall'art. 1, decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7.

Art. 10

Questionario anonimo per studenti:

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHu7Q5Ti6zlj1jASVlAyigiJ7o42aMERi7zZultRMb776Tzg/viewform?usp=header>

Art. 11

Sarà predisposto dal Team antibullismo e messo a disposizione di tutti gli studenti un modulo di “Prima segnalazione di (presunti) atti di bullismo e/o cyberbullismo”.

Il team antibullismo potrà aggiornare e modificare il modulo in ogni momento.

Il modulo conterrà le seguenti indicazioni:

Prima segnalazione di atti di (presunto) bullismo e/o cyberbullismo

Cognome e nome di chi compila la segnalazione _____

Data della segnalazione _____

La persona che ha segnalato l'episodio o gli atti di (presunto) bullismo e/o cyberbullismo è la vittima O

un compagno della vittima O

uno studente dell'Istituto O

un genitore o il tutore della vittima O

altro O

un anonimo O

Cognome e nome dei (presunti) bulli e dei loro (presunti) gregari e classi di appartenenza

bullo _____

bullo _____

gregario _____

gregario _____

gregario _____

Breve descrizione dell'episodio o degli atti di prepotenza subiti.

Quante volte gli episodi si sono ripetuti? _____

La presente segnalazione compilata può essere consegnata, anche brevi manu, al coordinatore di classe, al docente referente dell'area bullismo e cyberbullismo, al dirigente scolastico o depositata, anche in forma anonima, presso una delle "cassette con il nodo blu" presenti a Scuola.